



**COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA**  
Città Metropolitana di Bologna

**C.C. NR. 43 DEL 30 GIUGNO 2021**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno 2021 addì 30 del mese di giugno, alle ore 20:20, ai sensi delle vigenti disposizioni per fronteggiare la diffusione del virus covid-19, a seguito di convocazione, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con **seduta pubblica di prima convocazione**, in audio-videoconferenza mediante la piattaforma Zoom, secondo le modalità di svolgimento in via telematica stabilite con provvedimento Sindacale PG. n. 0008832 del 17/04/2020 e nel rispetto della trasparenza e tracciabilità dei lavori.

Publicità e trasparenza vengono garantite attraverso la pubblicazione della videoconferenza in modalità live streaming sul canale pubblico del Comune di Ozzano dell'Emilia.

Sono intervenuti i signori Consiglieri:

	Presente		Presente
LELLI LUCA	<b>SI</b>	VALERIO ELENA	<b>SI</b>
CEVENINI FEDERICA	<b>SI</b>	MAGAROLI MILENA	<b>SI</b>
CORRADO MARIANGELA	<b>SI</b>	D'ARCO MATTEO	<b>NO</b>
DALL'OLIO MIRCO	<b>SI</b>	VASON MONIA	<b>SI</b>
DI OTO MATTEO	<b>SI</b>	CORRENTE CARMINE	<b>SI</b>
BEATRICE RICCARDO	<b>SI</b>	TREVISAN TIZIANA	<b>NO</b>
CUOMO ALESSIA	<b>SI</b>	GORI ALDO	<b>SI</b>
LANZARINI FABIO	<b>SI</b>	BANDINI BRUNA	<b>SI</b>
RIVOLA MARCO	<b>SI</b>		

**PRESENTI: 15**

**ASSENTI: 2**

Così presenti nr. 15 su 17 Consiglieri assegnati ed in carica, la cui presenza è stata accertata mediante appello nominale.

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Marco Carapezzi** collegato in audio-videoconferenza.

Partecipano gli Assessori extra-consiliari: Claudio Garagnani, Marco Esposito.

**LUCA LELLI** nella sua qualità di Presidente assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Designati a scrutatori della votazione i Signori: CUOMO ALESSIA, GORI ALDO, CORRENTE CARMINE.

**OGGETTO:**

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTE:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione dell'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023 e relativi dati contabili”;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, relativa a “Approvazione del bilancio di Previsione Finanziario 2021 - 2023 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 151 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. 267/2000)“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 20/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, “Approvazione Piano della Performance 2020 - 2022“ e successive modifiche;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, relativa a: “Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227, D.Lgs. n. 267/2000”;

**VISTI:**

- l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che disciplina la competenza del Consiglio Comunale in materia di regolamenti dell'Ente (salva l'ipotesi art. 48, c.3), di poteri di indirizzo dell'attività dell'Ente e di istituzione e ordinamento dei tributi;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 193, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che dispone: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”;
- l'art. 106, comma 3 bis, del D.L. 19.5.2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17.7.2020, n. 77, di differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine per la

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

deliberazione del bilancio di previsione 2020/2023 da parte degli enti locali;

- il D.L. 13 gennaio 2021 di ulteriore differimento dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22.3.2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21.5.2021, n. 69, di ulteriore differimento al 30 aprile 2021 del termine di deliberazione del bilancio di previsione 2020/2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56, di differimento al 31 maggio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22.3.2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21.5.2021, n. 69, ai sensi del quale “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021” e “La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”;

### **VISTI:**

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; che dispone, inoltre, che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, che richiama l'art. 3, comma 133, lettera l), della Legge 23.12.1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 27.7.2000, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 18.12.1997, n. 472 e ss.mm.ii.;
- l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- la Legge 27.7.2000, n.212 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
- il D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 17.12.1998, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.118/1999, n.127/2001, n. 28/2003, n. 16/2007, n. 32/2010, n. 33/2013, n. 66/2014, n. 67/2015, come modificato, a decorrere dal 01.01.2016, in “Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e della riscossione delle entrate extratributarie comunali”, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 20.4.2016, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.9.2020;
- il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone dei mercati di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 23.12.2020, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.3.2021;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 9.5.2014, modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014, n. 71 del 15.7.2015, n. 33 del 20.4.2016, n. 23 del 29.3.2017, n. 22 del 28.3.2018, n. 21 del 27.3.2019, n. 46 del 29.7.2020;

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1.1.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta da: imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160, ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i., ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**RICHIAMATI** i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i., nell'ambito della disciplina della TARI, tra cui le disposizioni seguenti:

- il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, per quanto riguarda la TARI: i criteri di determinazione delle tariffe; la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; la disciplina delle riduzioni tariffarie; la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (comma 682);
- il Comune, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti, oltre a ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate alle lettere da a) ad e-bis), la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune (commi 659 e 660);
- il richiamo espresso all'art. 52 del D.Lgs. n.446/1997 nella disciplina del tributo (comma 702);
- l'abrogazione dell'art.14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214, di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (comma 704) e preso atto che la TARI opera sostanzialmente in regime di continuità con il soppresso tributo;
- il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati (comma 641);
- il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dei locali ed aree suddette: in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (comma 642);
- ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (comma 646);
- il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI; il pagamento in unica soluzione è consentito entro il 16 giugno di ogni anno (comma 688);

**RICHIAMATI** i commi 651 e 652 dell'art.1 della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i., ai sensi dei quali:

- il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158 “metodo normalizzato” (comma 651);

- il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19.11.2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.(comma 652);

**EVIDENZIATO** che l'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i. dispone:

- al comma 683, che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;
- al comma 654 che, in ogni caso, con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), che opera in forza della disposizione di cui all'art.1, comma 1, della Legge n.481/1995, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'ARERA, con deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e, all'art. 6 della deliberazione disciplina la procedura di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che il piano redatto da parte del gestore del servizio deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito della definitiva approvazione del predetto piano finanziario, dopo che l'Ente

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, autorità a ciò deputata dalla Legge Regionale n. 23 del 23.12.2011 (ATERSIR) è l'Ente di Governo dell'ambito (EGATO), previsto ai sensi del D.L.13.8.2011, n.138, convertito dalla Legge 14.9.2011, n. 148, che svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 nel territorio che include il Comune di Ozzano dell'Emilia;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020 ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021, anche tenendo conto del perdurare della pandemia da COVID-19 e confermando le misure agevolative per le utenze domestiche disagiate previste con la deliberazione ARERA n. 158/2020, nelle more dell'emanazione delle regole per il bonus-rifiuti (art. 57-bis DL 124/2019);

**RILEVATO** che con deliberazione n. 34 del 14.06.2021 è stato validato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR il piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Bologna, comprendente il PEF del Comune di Ozzano dell'Emilia, redatto, limitatamente ai servizi e alle componenti di rispettiva pertinenza, dal "*Gestore raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento e lavaggio strade*", HERA SpA e dal "*Gestore tariffe e rapporti con gli utenti*", Comune di Ozzano dell'Emilia;

**ESAMINATO** il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**Allegato "B"**), il quale espone un costo complessivo massimo di € 2.214.761,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie destinate alla relativa copertura e preso atto che, detratto l'importo di € 38.966,18 da entrate di cui al punto 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA e che concorrono a diminuire il montante da coprire con le tariffe del tributo, a beneficio di tutti i contribuenti, l'importo complessivo del PEF indicato da Atersir ai fini della tariffazione ammonta ad € 2.175.794,00;

**CONSIDERATO** che il citato piano finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

**DATO ATTO** che il piano finanziario 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, dovrà essere trasmesso ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

**DATO ATTO** che questo Comune:

- negli anni dal 2002 al 2012, si è avvalso della facoltà di applicare la tassa rifiuti solidi urbani disciplinata dal D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. con adeguamenti tesi a realizzare il percorso di avvicinamento al sistema di determinazione della tariffa come prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 e dal Regolamento approvato con D.P.R. 27.4.1999, n.158, mediante criteri di determinazione delle tariffe della tassa e per la copertura del costo del servizio in parziale coerenza con il metodo normalizzato (approvati con deliberazioni consiliari n. 128 del 19.12.2001 e n.20 del 21.2.2002);
- ha perseguito il fine di orientare il prelievo al principio "chi inquina paga", secondo tariffe commisurate sulla base dei criteri dettati dall'art.65 del D.Lgs. n.507/1993, sostanzialmente riprodotti sia nelle lett. a), b) e c) dell'art. 5, comma 1, del D.L. n. 102/2013 (ai fini TARES), sia nel comma 651 dell'art.1 della Legge n.147/2013 (ai fini TARI), tenuto conto, ai fini della classificazione delle categorie omogenee di contribuenti, dei parametri fissati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, indicati negli articoli 36/bis, 36/ter, 36/quarter del Regolamento

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

comunale per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e nelle indicate deliberazioni consiliari n.128 del 2001 e n.20 del 2002, confermate per l'anno 2012 con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 14 del 2012 e della Giunta Comunale n. 35 del 2012;

- considerata la sostanziale conformità dei criteri di determinazione delle tariffe dei citati tributi;

**RICHIAMATE** le disposizioni del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), inerenti il costo di gestione, la determinazione e articolazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, classificazione delle utenze domestiche e non domestiche, che confermano la struttura tariffaria ed i criteri di determinazione delle tariffe TARSU già introdotti a decorrere dal 1.1.2002 e fino al 31.12.2012 e confermati per l'anno 2013 ai fini dell'applicazione della TARES e per gli anni dal 2014 al 2020 ai fini dell'applicazione della TARI, con i regolamenti e le deliberazioni sopra indicate;

### **DATO ATTO CHE:**

- la definizione delle componenti di costo da coprire con le tariffe viene effettuata sulla base delle disposizioni dell'art. 1 della Legge n.147 del 2013 e successive modificazioni e tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;
- non essendo al momento in uso strumenti che consentano di determinare con precisione la tariffa sulla base delle quantità e qualità effettive dei rifiuti, la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche graduati in parziale coerenza con il metodo normalizzato introdotto dal D.P.R. n.158/1999 (quota fissa) e tenuto conto del contesto territoriale e della necessità di assicurare nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche le agevolazioni per le utenze domestiche previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i.;
- i parametri suddetti sono i medesimi posti a base dell'articolazione tariffaria della TARI per l'anno 2019 con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.3.2019, confermata per l'anno 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020, della TARI per gli anni dal 2014 al 2018 e della TARES per l'anno 2013, in continuità e coerenza con i precedenti prelievi nell'applicazione dei criteri di commisurazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021;

**VISTO** il D.Lgs. 03/09/2020, n. 116 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

**PRESO ATTO** che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" sotto vari profili. In particolare, il D.Lgs n. 116 del 2020 ha modificato i seguenti articoli del Testo Unico Ambientale.

- l'art. 183, introducendo al comma 1, lett. b - ter), la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando, al punto 2, i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta come conseguenza il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati";
- l'art. 184, che riguarda la classificazione dei rifiuti ed ha parzialmente modificato, tra l'altro, al comma 3, l'elenco dei rifiuti speciali;
- l'art. 198, che, con l'abrogazione della lett. g), del comma 2, fa venire meno il potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, operando una classificazione dei rifiuti uniforme su tutto il territorio nazionale e al comma 2bis dispone che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

- l'art. 238, comma 10, che prevede l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti al di fuori del servizio pubblico, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi;

**DATO ATTO** che il D.Lgs. n. 116/2020 è entrato in vigore il 26/09/2020 ma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021";

**PRESO ATTO** che le modifiche al D.Lgs. n. 152 del 2006 sopra citate, con l'abolizione del potere di assimilazione da parte dei Comuni, con la nuova classificazione dei rifiuti e con la possibilità di fuoriuscire dal servizio, con la necessaria revisione della banca dati, comporteranno modificazioni importanti alla base imponibile del prelievo sui rifiuti, in un sistema ancorato alla copertura integrale dei costi;

**CONSIDERATO** pertanto che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle modifiche al richiamato Testo Unico Ambientale;

**PRESO ATTO** che, per il 2021, la scelta di cui all'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n.116/2020 (uscita dal servizio pubblico) da parte delle utenze non domestiche è stata comunicata al Comune, nelle more dell'approvazione del presente provvedimento, entro il 31 maggio 2021 a valere dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, per cui si rende necessario un'interlocuzione con gli utenti interessati al fine di verificarne le intenzioni alla luce delle disposizioni regolamentari adottate in questa sede;

### **EVIENZIATO che:**

- l'art. 1 della Legge 27.12.2019, n. 160, ai commi da 816 a 847, disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (commi da 816 a 836) e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi da 837 a 845), in vigore dall'1 gennaio 2021, in sostituzione dei previgenti prelievi e che, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui all'art.1, commi 639, 667 e 668 della Legge n. 147 del 2013; pertanto, il canone unico mercatale sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea;
- l'art. 1, comma 48, della Legge 30.12.2020, n.178 prevede che, a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;
- la deliberazione ARERA n. 493/2020 ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021, anche tenendo conto del perdurare della pandemia da COVID-19 e confermando le misure agevolative per le utenze domestiche disagiate previste con la deliberazione ARERA n. 158/2020, nelle more dell'emanazione delle regole per il bonus-rifiuti (art. 57-bis DL 124/2019);



## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

### **PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013, dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;
- con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020 il Comune ha approvato l'applicazione di riduzioni delle tariffe TARI per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell'emergenza sanitaria in corso, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

### **VALUTATO** che:

- il presente provvedimento si colloca in un contesto socio economico profondamente influenzato dalla emergenza sanitaria da Covid 19 sopravvenuta e dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare tale emergenza e per sostenere la ripresa delle attività;
- nell'ambito del quadro complessivo di interventi adottati dal Comune di Ozzano dell'Emilia a sostegno del sistema socio-economico locale, l'Amministrazione Comunale ritiene di adottare delle riduzioni tariffarie, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., quale misura emergenziale specifica a sostegno delle attività economiche esercitate sul territorio comunale che siano state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne abbiano disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura e dei nuclei familiari in condizione di disagio economico, provvedendo con modifica al vigente regolamento per la disciplina della tassa, come di seguito specificato;

**RICHIAMATO** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 9.5.2014, modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014, n. 71 del 15.7.2015, n. 33 del 20.4.2016, n. 24 del 29.3.2017, n. 22 del 28.3.2018, n. 21 del 27.3.2019, n. 46 del 29.7.2020;

**RITENUTO** opportuno adeguare, dal 1 gennaio 2021, il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), per adeguamento alle norme di legge vigenti, a supporto della gestione dell'attività istituzionale e per esigenze di semplificazione dell'attività amministrativa e per introdurre agevolazioni tariffarie quali misure di contrasto all'emergenza sanitaria, in continuità con le misure adottate per l'anno 2020, apportando le modifiche che risultano evidenziate, rispetto al testo originario, in carattere ***corsivo neretto*** nel testo del Regolamento allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale e che consistono prevalentemente:

- l'eliminazione in vari articoli del riferimento ai rifiuti assimilati o assimilabili agli urbani e l'eliminazione dell'allegato A "Sostanze assimilate ai rifiuti urbani" al Regolamento, in adeguamento al T.U. Ambientale;
- introduzione del nuovo articolo 7 bis - "Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico" e del nuovo articolo 7 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta" in adeguamento al T.U. Ambientale;
- adeguamento dell'articolo 19 - Tassa giornaliera e dell'articolo 16 "Tariffa per le utenze non domestiche", in relazione alle modifiche conseguenti all'introduzione del canone unico mercatale di cui alla Legge n. 160/2019;
- adeguamento dell'articolo 21 - "Riduzioni per le utenze domestiche" per recepire la norma inerente alla riduzione per i pensionati esteri;

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

- adeguamento dell'articolo 23 - “Riduzioni per il riciclo e altre riduzioni per le utenze non domestiche” in relazione alle modifiche al T.U. Ambientale;
- nell’inserimento del nuovo art. 47 - “Disposizioni per l’anno 2021”, conseguente alla facoltà esercitata dall’Amministrazione Comunale ai sensi delle norme vigenti, nel rispetto dello Statuto del Contribuente e nell'ambito delle misure di sostegno ai contribuenti della tassa sui rifiuti adottate in relazione agli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19 di seguito sintetizzate:
  - l'introduzione, per l'anno 2021, dell'agevolazione prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 25 del Regolamento anche alle utenze domestiche che si trovano nelle condizioni di seguito indicate e secondo la misura di agevolazione riportata: la tariffa si applica in misura ridotta del 50% per i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da nuclei familiari con almeno 4 figli fiscalmente a carico e con un valore ISEE del nucleo familiare fino a Euro 20.000,00;
  - anche per l'anno 2021, per le utenze domestiche, per nuclei familiari in possesso dei requisiti ISEE per la riduzione del 50% della tariffa di cui al citato art. 25, comma 1, lett. a) e al nuovo articolo 47, comma 1, del regolamento, nel differimento al 16 settembre 2021 del termine di presentazione della comunicazione; inoltre, per l'anno 2021, qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l’annualità di competenza 2021, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2021, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto;
  - per tutti i contribuenti, determinazione, anche per l’anno 2021, di termini di versamento ordinari differiti rispetto agli anni precedenti, con versamento in due rate con scadenza il 16 settembre e il 2 dicembre e senza applicazione di interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata;
- anche per l'anno 2021, per le utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini della tassa sui rifiuti, che a seguito dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne abbiano disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, si applicano le agevolazioni articolate come risulta nell'allegato C “Agevolazioni TARI anno 2021 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19” che viene introdotto al Regolamento in corso di modifica con il presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale. Nell’ipotesi di potenziale riconoscimento, per l’anno 2021, a favore di una medesima utenza, dell’agevolazione di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovrà essere applicata unicamente la riduzione più favorevole al contribuente. Dette agevolazioni consistono in:
  - a) applicazione di una riduzione del 50% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenza specificate nella tabella di cui all’art. 16 del regolamento, con la tipologia di attività prevalente svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo;
  - b) applicazione di una riduzione del 25% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche per le quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69;
  - c) nessuna riduzione della tariffa del tributo (salvo valutazioni su diversa e/o ulteriore tipologia di attività prevalente svolta o sul possesso di ulteriori codici ATECO), è applicata relativamente alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenze di cui alla tabella all’art. 16 del regolamento che esercitino attività diverse da quelle incluse nell'ALLEGATO C al regolamento;

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

- d) la riduzione di cui alla lettera a) è automaticamente applicata da parte del Comune, sulla base delle risultanze della banca dati TARI, della tipologia di attività svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo riportati nell'ALLEGATO C al regolamento. Pertanto, la riduzione è applicata nel calcolo del tributo dovuto per l'annualità 2021 contenuto nell'invito di pagamento di cui all'art.32 del regolamento;
- e) la riduzione di cui alla lettera b) è applicata dal Comune su richiesta - autocertificazione del contribuente che attesti il possesso del requisito di avere ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69 a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del medesimo D.L. n. 41/2021, allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, da presentare entro il 16 settembre 2021. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2021, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2021, mediante ricalcolo dell'importo dovuto;
- le agevolazioni di cui al comma 6 dell'articolo 47 sono introdotte nei limiti della disponibilità delle risorse a destinazione vincolata per legge. Stante l'ufficiosità dell'entità delle risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, si rinvia alla Giunta Comunale la definizione delle eventuali azioni correttive, fermi restando l'articolazione delle attività e la proporzione delle percentuali di riduzione di cui al precedente comma 6 e facendo salva la valutazione sull'inserimento di ulteriori attività, nel rispetto del 50% come limite massimo di agevolazione concedibile. Nell'ipotesi di potenziale riconoscimento, per l'anno 2021, a favore di una medesima utenza, dell'agevolazione di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovrà essere applicata unicamente la riduzione più favorevole al contribuente.

**RITENUTO** pertanto, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, in conformità al piano economico - finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021:

- di richiamare le disposizioni contenute nel Regolamento inerenti il costo di gestione, la determinazione e articolazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, classificazione delle utenze domestiche e non domestiche, come riportate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 9.5.2014;
- di richiamare i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'esercizio 2021, risultanti dal piano finanziario di cui all'allegato "B" al presente atto, per un totale complessivo (arrotondato) di Euro 2.175.794,00, così come la quantificazione in via presuntiva di pari entrata complessiva, corrispondente alla copertura integrale del costo del servizio derivante dal gettito di competenza del tributo dovuto per l'anno 2021, determinata con le modalità sopra indicate e sulla base dell'ammontare delle liste di carico (ruoli) anno 2020, delle partite sospese per variazioni e cessazioni, della attivazione di nuove utenze, della classificazione delle categorie adottata;
- di dare atto che l'insieme dei costi complessivi da coprire con il gettito della tassa viene ripartito fra utenze domestiche e non domestiche secondo le medesime modalità adottate dal Consiglio Comunale per l'anno 2019 con deliberazione n. 21 del 27.3.2019, confermate per l'anno 2020 con deliberazione n. 46 del 29.7.2020 e negli anni dal 2014 al 2018, nell'anno 2013 e negli anni dal 2002 al 2012, sulla base dei criteri sopra citati, delle risultanze degli studi conservati agli atti, sulla base - per ciascuna delle due macro categorie di utenza - dei costi ed entrate dell'anno 2020 e dell'ammontare e incidenza delle agevolazioni e riduzioni tariffarie applicate nel 2020 e, ai fini della determinazione delle tariffe della tassa di competenza dell'anno 2021, il gettito attribuito alle due macro categorie di utenze domestiche non domestiche è suddiviso sulla base dei citati

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

parametri;

- di confermare anche per l'anno 2021, i medesimi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di utenza rilevanti nel calcolo della tariffa, in parziale coerenza con il metodo normalizzato introdotto dal D.P.R. n.158/1999 (quota fissa) determinati dal Consiglio Comunale, per l'anno 2019, con deliberazione n. 21 del 27.3.2019, confermati, per l'anno 2020, con deliberazione n. 46 del 29.7.2020 e che confermano i coefficienti già adottati negli anni dal 2014 al 2018, nell'anno 2013 e negli anni dal 2002 al 2012, sulla base dei criteri sopra citati, delle risultanze degli studi conservati agli atti;
- tenuto anche conto delle superfici assoggettabili al tributo, di dare atto che l'imponibile riferito alle utenze domestiche determina, per la copertura del costo ad esse imputabile, la tariffa unitaria di Euro 1,497 e l'imponibile riferito alle utenze non domestiche determina, per la copertura del costo ad esse imputabili, una tariffa unitaria di Euro 3,755 e che, dette tariffe unitarie, moltiplicate per i diversi coefficienti di produttività propri della categoria di appartenenza adottati con il presente atto, determinano le specifiche tariffe di ciascuna classe per categoria, come risultano riepilogate nella tabella allegata al presente atto (allegato "C"), quale parte integrante e sostanziale, denominate in Euro/mq/anno, dando atto che tutte le tariffe delle utenze domestiche e non domestiche sono inalterate rispetto alle tariffe TARI adottate per l'anno 2019 con l'atto di Consiglio Comunale n. 21 del 27.3.2019, confermate per l'anno 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020;

**RICHIAMATO** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), in particolare le disposizioni relative alle esclusioni dal tributo, alle riduzioni, alle agevolazioni e alla tariffa giornaliera di smaltimento, di cui si è tenuto conto nell'articolazione tariffaria e ai termini di pagamento;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 660 della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i.;
- l'art. 106 del D.L.n. 34 del 2020 e l'art. 39 del D.L. n.104 del 2020;
- l'art.56, comma 1, del D.L. 73/2021 di modifica dell'art. 1, comma 823, della Legge n.178/2020 relativa all'avanzo vincolato da fondi COVID;
- l'art. 6 del D.L. 25.5.2021, n. 73, che dispone lo stanziamento, per l'anno 2021, di un fondo per riduzioni TARI utenze non domestiche, dell'importo complessivo di € 600.000.000, da ripartire tra gli Enti mediante decreto del Ministero dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (entro 25 giugno 2021);

**DATO ATTO** che l'importo stimato delle riduzioni finanziate dal Comune con la presente deliberazione ammonta a Euro 250.000,00 e trova copertura mediante il finanziamento da parte del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della Legge n. 147 del 2013 e s.m.i., con ricorso alle risorse di cui all'avanzo vincolato per agevolazioni TARI da fondo funzioni fondamentali anno 2020 e mediante utilizzo del fondo ex art. 6 del D.L. 25.5.2021, n. 73 per riduzioni TARI utenze non domestiche;

### **RITENUTO**, sulla base di quanto suesposto:

- di prendere atto del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell'**allegato "B"** alla presente deliberazione, prendendo atto dei parametri di competenza dell'Ente di Governo dell'Ambito ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019, come integrata dalle deliberazioni ARERA n.57/2020, n.238/2020 e n. 493/2020;
- di dare atto che, ai fini della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

per l'esercizio 2021, risultanti dal piano finanziario, la tariffa della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 risulta determinata per le diverse categorie di utenza come risulta dall'allegata tabella riepilogativa (**allegato "C"**) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

### **DATO ATTO CHE:**

- sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504 del 1992, nella misura percentuale annualmente deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna (già Provincia di Bologna);
- il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio 2021-2023 - esercizio 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 23.12.2020 e s.m.i. e relativa deliberazione di salvaguardia e assestamento generale che verrà adottata nei termini di legge, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

**RICHIAMATO** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 32, il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, alle scadenze ordinarie e con le modalità di versamento indicate nel medesimo articolo;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 4, per agevolare i contribuenti, in continuità con quanto già disposto per l'anno 2020, il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 dovrà essere effettuato in numero due rate, aventi le seguenti scadenze:
  - prima rata: 16 settembre 2021;
  - seconda rata: 02 dicembre 2021, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno 2021, calcolato sulla base delle tariffe determinate per l'intero anno di imposta 2021, adottate con il presente atto (allegato "C"), con conguaglio su quanto già versato per il medesimo anno;con facoltà del contribuente di versare il tributo, in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata;

**VISTO** l'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1.12.2016, n. 225 e successive modificazioni, in merito alle modalità di versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali e che - al comma 1 - dispone che, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei Comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art.17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli entipositori e che restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e al comma 688 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, relative al versamento dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**RITENUTO** di stabilire che il versamento del tributo, direttamente al Comune, determinato applicando le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2021 con il presente atto, dovrà essere effettuato mediante modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, previo invio di apposito avviso di pagamento ai contribuenti contenente i modelli per il versamento

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

precompilati;

**RITENUTO** di provvedere, nell'ambito della potestà regolamentare ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e art.50 della Legge n. 449/1997, ad adottare, con decorrenza 1.1.2021, le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come risultante dal nuovo testo allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale, dando atto che le parti modificate risultano evidenziate, rispetto al testo originario, in carattere *corsivo neretto*;

**DATO ATTO CHE**, con nota protocollo generale n. 0012853 del 23/06/2021 il testo della proposta di modifica del sopra indicato Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), è stato trasmesso ai Consiglieri Comunali;

### **VISTI:**

- l'art. 13, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n.214 e s.m.i., come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019, n.34, convertito con modificazioni dalla Legge 28.06.2019, n.58, in particolare i comma 15 e comma 15-ter, ai sensi dei quali:
- “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,comma 3,del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”(comma 15);
- “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.” (comma 15-ter);
- la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – DF, con oggetto: “Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”;

**ACQUISITO** agli atti il parere dell'Organo di Revisione n. 17 del 24/06/2021, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00;

**DATO ATTO** che, il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Risorse e Organismi Partecipati, come previsto nel Piano di Prevenzione della corruzione vigente:

- ha rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della normativa specifica e la rispettiva tempistica;
- ha verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi;
- si è attenuto alle misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche, previste nel Piano

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

Triennale di prevenzione della corruzione in vigore presso l'ente;

- ha verificato i presupposti e le ragioni di fatto, oltre che le ragioni giuridiche sottese all'adozione del provvedimento;
- ha verificato la congruità della spesa conseguente al presente provvedimento;

**UDITA** la trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

– **LELLI LUCA - Sindaco**

Relatore è sempre l'Assessore Di Oto e per questo punto è presente la responsabile del Settore, Marisa Antico. Prego.

– **DI OTO MATTEO - Assessore**

Grazie e ben ritrovati oltre a salutare la Responsabile Marisa Antico e ringraziarla per la disponibilità saluto anche il dottor Michele Cardamone che se vorrà credo che non ci siano altri punti che necessitano della sua presenza quindi eventualmente possiamo ringraziarlo e liberarlo. Per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno è un adempimento che ovviamente tutti gli anni l'ente locale deve appunto preparare dove le scadenze cambiano a seconda del momento, dico le scadenze della approvazione in Consiglio, cambiano a seconda del momento storico particolare, ricordo che l'anno scorso andammo in approvazione a luglio e quest'anno la scadenza appunto era il 30 di giugno pertanto gli uffici si sono prontamente preparati per questa scadenza e credo che sia stata richiesta la proroga di altri 30 giorni per questo adempimento. Ma al di là di quello che è l'iter e le scelte del legislatore nazionale abbiamo in ogni caso fatto di tutto e gli uffici hanno lavorato puntualmente per arrivare appunto a questa scadenza per approvare quello che è l'impatto appunto della Tari. Proverò anche in questo caso a sintetizzare in base un po' così per grossi macro temi. Dicevo appunto andiamo ad approvare la Tari, la tassa rifiuti per il 2021, e dopo che gli enti hanno approvato sostanzialmente l'atto che di fatto è l'atto fondativo delle tariffe ovvero il 14 di giugno è stato validato quello che il PEF, Piano Economico Finanziario, del gestore pertanto a seguire come vedete dalla data il 14 di giugno era disponibile il Piano Economico Finanziario oggi siamo al 30 giugno e possiamo appunto affrontarlo all'ordine del giorno di questo Consiglio. Dicevo quindi gli uffici hanno fatto di tutto per poter arrivare in un qualche modo a impostare quelli che sono la tassa rifiuti e sia per così comunicare ai singoli utenti quello che è il singolo appunto tributo dovuto e anche per appunto una migliore pianificazione del lavoro degli uffici. Dicevo quindi un PEF approvato il 14 di giugno e un PEF che sostanzialmente non si ripercuote negativamente, lo abbiamo detto quando l'abbiamo approvato il bilancio di previsione per il 21 che non ci sarebbero state modifiche a quelle che è l'imposizione lo schema delle tariffe già visto nel 2020, nonostante appunto l'avvento di una novità importante, sappiamo che nel mese di maggio è avvenuta quella che è la modifica del sistema di raccolta della differenziata e bene sapevamo anche che questo tipo di azione era prevista nei desiderato dell'Amministrazione già nel 2020 poi ci siamo già detti anche altre volte che non era assolutamente il caso l'anno scorso di avviare un appunto una modifica di questo tipo. E' evidente che dicevo quindi questa la modifica del sistema di raccolta non ha impattato su quelle che sono le tariffe domestiche e non domestiche dei singoli dei singoli utenti quindi le tariffe sono invariate, le scadenze per quanto riguarda le scadenze abbiamo scelto di tenere quello che è lo schema già adottato lo scorso anno giusto per ricordare a me e a tutti noi fino anche già nel 2019 le scadenze erano 3, da luglio all'autunno e inverno, lo scorso anno abbiamo fatto 2020 ovviamente complice la situazione delicata per le famiglie e per le imprese abbiamo fatto la scelta di ridurre a due le scadenze e le date di scadenza per il pagamento della Tari e la riproponiamo anche quest'anno quindi 16 di settembre e 2 di dicembre. Detto questo però occorre una precisazione importante: verosimilmente gli uffici sono al lavoro per lavorare quella che è il carico della preparazione delle bollette che arriveranno nelle nostre case indicativamente a fine luglio inizio primi di agosto, dicevo contestualmente gli uffici sono a disposizione come lo sono sempre stati sulla possibilità di ulteriormente dilazionare le scadenze quindi anche non

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

facciamoci spaventare dalle 2, dal numero di rate che appunto sono due si possono assolutamente insieme in accordo con l'ufficio competente ulteriormente dilazionare. Ci sono delle agevolazioni proprio anche qui per schematizzare: se da un lato il regolamento che vediamo di fatto è un regolamento che recepisce una normativa nazionale che di fatto ha inserito delle modifiche e quindi di fatto il regolamento va a fare un lavoro di puro recepimento di quella che è una normativa nazionale che ovviamente come sappiamo bene ha forza di legge quindi di fatto è una fonte superiore rispetto al regolamento e quindi da un lato una modifica di alcuni aspetti alcuni passaggi nel regolamento dall'altro anche qui ci sono delle scelte per la scelta dell'Amministrazione quella di confermare tutte le agevolazioni già in vigore nel 2021 e in modo particolare proprio in modo anche schematico giusto per andare a così a fare un po' di sintesi. Vi sono delle agevolazioni per l'utenza domestica in modo particolare riguardano casi segnalati dai servizi sociali che arrivano anche a una detrazione del 100%, altri utenti che hanno l'ISEE di € 8.265 una detrazione del 50% così come quest'anno abbiamo inserito e la norma appunto ce lo ha consentito una ulteriore agevolazione a favore delle famiglie numerose, anche qui ovviamente parliamo di parametri già previsti dalla norma nazionale, semplicemente abbiamo appunto voluto inserire i nuclei familiari con almeno 4 figli fiscalmente a carico e con un valore ISEE del nucleo familiare di € 20.000 quindi capiamo che stiamo parlando di andare a proteggere chi è effettivamente in difficoltà. Lo dico, sono agevolazioni svincolate dal periodo Covid, le abbiamo ovviamente mantenute e abbiamo cercato appunto di capire che tipo di possibilità di far rientrare tutti quei casi che sono assolutamente delicati, così come rimangono tutte le altre agevolazioni, sicuramente molti di noi conoscono il compostaggio, conoscono il conferimento diretto in stazione ecologica, ebbene tutto questo rimane così come rimangono quelle legate alle riduzioni per i giovani imprenditori. Arriviamo al secondo passaggio, il secondo passaggio è quello più prettamente legato a quelle che l'anno scorso le abbiamo viste per la prima volta sono le agevolazioni causa Covid. Anche in questo caso il legislatore nazionale ha previsto un fondo che è diverso da quello di prima, vi ricordate prima ho parlato di fondo funzioni fondamentali adesso c'è un altro fondo, lo dico giusto almeno per dare una chiave di lettura a tutti di cosa stiamo parlando, dicevo c'è un fondo dello Stato che ha riconosciuto a ogni ente e quindi anche al nostro ente e è un fondo erogato nel 2020 residuo da utilizzare nel 2021 stesso fondo che è per il quale avviene una previsione e sottolineo questo passaggio vi è una previsione, ad oggi non è stato ancora erogato, dicevo un fondo specifico che il Legislatore Nazionale ha pensato per i Comuni che devono applicare alle utenze non domestiche quindi a tutti quegli utenti che appunto sono aziende sono attività che sono state penalizzate vuoi per la chiusura, vuoi per una riduzione dell'attività. L'anno scorso avevamo già adottato e utilizzato questo fondo, vi ricordate che per alcune attività vi era uno sconto del 50%, per altri del 25, entrambi i casi applicati d'ufficio sulla tariffa, e poi vi è una parte residuale del 25% a richiesta. Ebbene quest'anno abbiamo diciamo fatto in modo che semplificare e quindi vi sono due uniche aliquote di riduzione: il 50% per tutte quelle attività che o sono state chiuse o sono state appunto hanno lavorato in modo hanno subito delle limitazioni all'attività professionale e sotto questo aspetto ovviamente il parametro di riferimento sono i codici i codici Ateco e d'altra parte vi è una parte residuale del 25% a richiesta per tutti quei contribuenti che hanno appunto determinati requisiti e sono quei contribuenti che hanno avuto accesso al cosiddetto Decreto Ristori. Quindi le agevolazioni, parliamo di agevolazioni. Covid per quanto riguarda questa specifica che ho fatto quest'ultima specifica che ho fatto le riduzioni Covid totali ammontano a € 250.000 oltre € 250.000. E' evidente che c'è uno sforzo da parte dell'ufficio per andare a intanto ovviamente a individuare, sappiamo che in alcuni casi è facile individuare l'attività che è rimasta chiusa per un lungo periodo sappiamo invece che in altri casi occorre fare delle valutazioni. E' evidente che sotto questo aspetto o l'ente locale era abbastanza libero di adottare percentuali diverse e modalità assolutamente diverse, ci sono due aspetti che stiamo verificando con gli uffici perché la norma ci consente ci dà un'ulteriore finestra per verificarlo ovvero la possibilità di comunque utilizzare il fondo funzioni fondamentali per le



## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

utenze domestiche che ovviamente sono escluse come requisiti dal fondo statale. Chiudo davvero ricordando anche in questo caso che l'importo della riduzione lo sottolineo sono i € 250.000 per i casi che prima ho elencato. Mi fermerei qua. Grazie.

– **LELLI LUCA - Sindaco**

Grazie Assessore. Io chiedo se ci sono interventi perché lascerei eventualmente Marisa in caso di domande specifiche se non vuole già qualche cosa.

– **VASON MONIA - Noi per Ozzano**

Io avrei un intervento se possibile. Scusate prima per l'interruzione che mi si è spento tutto. Allora su questo punto avremo tantissime cose da dire e speriamo che presto le Commissioni possono essere istituite per poter confrontarci su questo tema in modo un po' più completo. Partiamo dalle agevolazioni che ci sono state presentate. Noi diciamo che l'Amministrazione poteva sicuramente fare qualcosa di più e qualcosa di meglio per i cittadini di Ozzano. Abbiamo avuto modo di visionare alcune proposte di agevolazioni fatte da altre Amministrazioni a noi vicine e purtroppo abbiamo notato una certa differenza. Ad esempio si sono equiparate aziende che hanno potuto svolgere la loro attività sebbene con cali ma in continuità ad aziende invece che sono state costrette a rimanere chiuse, infatti la stessa percentuale si è applicata sia ai carrozzai che alle palestre, ai supermercati e alle associazioni. Si poteva invece prevedere almeno un paio gli scaglioni differenziati in base all'effettiva chiusura causata dalla pandemia. Per utenze domestiche invece non si è pensato a nulla se non i soliti sgravi dovuti a ISEE basso o in seguito a segnalazione dei servizi sociali. Qua mi riaggancio un po' al discorso che ha fatto l'Assessore Di Oto e chiedo se si penserà anche ai cittadini che comunque sono stati licenziati in quest'anno e che quindi hanno visto una netta diminuzione degli introiti, se si penserà di fare qualcosa o se si pensa di fare qualcosa. Altro discorso molto importante è la possibilità da utenze non domestiche di avvalersi di altri gestori di servizi. Noi abbiamo un po' di paure infatti questo mancato introito corrisponderà poi ad una riduzione del costo dei servizi tale da non far ricadere la differenza sulle utenze domestiche? I gestori poi privati saranno controllati? Perché bene sappiamo quali crimini sono legati al traffico di rifiuti. Chi assicura il controllo su tali gestori? Altro discorso ancora la nuova tessera smeraldo collegata ai nuovi cassonetti dell'indifferenziata. A parte i continui malfunzionamenti lamentati dai cittadini ci domandiamo se tale sistema è stato installato per guadagnare sulle aperture o è veramente un incentivo alla differenziata? Purtroppo la risposta pensiamo di conoscerla anche perché secondo noi si è partito proprio da un presupposto sbagliato: per incentivare la persona a fare la raccolta differenziata bisogna premiarle non punirle nel caso facciano una apertura di indifferenziata non conoscendo neanche il reale motivo per cui si fanno, ad esempio chi ha animali avrà più indifferenziata ma anche chi ha bambini piccoli o anziani e deve gettare i pannolini nell'indifferenziata e via dicendo quindi potrebbe andare anche a colpire le fasce più deboli. Continuiamo a ritenere il sistema non valido e non perequativo e speriamo che da qui ad un anno possono emergere altre soluzioni. La Tari risulta essere una delle tasse più discusse e quindi andrebbe ragionata meglio da un punto di vista politico, poi gli uffici sicuramente stanno facendo del loro meglio ma la guida e le scelte a nostro avviso non risultano soddisfacenti.

– **LELLI LUCA - Sindaco**

Grazie. Ci sono altri? Prego.

– **GORI ALDO - Progresso Ozzano**

Alcune cose sono state dette, bisogna dire che questo è un argomento che si tocchi il Comune in maniera diciamo così neanche tanto rilevante perché ci sono alcune impostazioni che provengono dall'alto quindi dopo tu ti devi adattare rispetto alle tue esigenze rispetto le agevolazioni che vuoi andare a fare oppure cose che vuoi andare a colpire, però io vorrei sottolineare che sono due gli aspetti importanti secondo noi rispetto a questa situazione qui: la prima è che dai la possibilità a utenze non domestiche di rivolgersi a dei privati. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'impostazione che c'è attualmente funziona così se non erro: se un'azienda paga € 100.000, la

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

butto lì, in ogni caso € 40.000 lui deve versare al Comune il 40%, quindi rimane € 60.000 che lui deve versare perché c'è qualcuno che gli viene a raccogliere quello che lui scarta. Se trova un privato che naturalmente deve essere autorizzato perché non può essere un privato che gira con dei fogli in tasca però voi capite bene quel mondo dei rifiuti come è attualmente e complessivamente se un mondo che gode di grande fiducia e di trasparenza, è molto dubbiosa sta roba quindi ti trovi un soggetto che ti dice ascolta, io ho tutte le caratteristiche per poter smaltire il tuo rifiuto e te lo faccio per € 50000. Lui dice ma in ogni caso io risparmio €10.000, e mi rivolgo al privato. Se questa roba qui va avanti e prende piede vuol dire che il Comune invece di avere un introito di un certo tipo avrà un introito di quello meno una quota che è passata al privato. A quel punto lì la compensazione che c'è, perché è chiaro che se sotto il controllo pubblico lui doveva spendere € 60.000 vai al controllo privato spende € 50.000 lui si risparmia €10.000 a quel punto lì l'Hera del caso farà meno giri cioè non è che andrà da lui a prendere la roba perché è andato da un privato però sommando tutto non fa la compensazione rispetto a quello che il Comune perde complessivamente, quindi vuol dire che il Comune per fare 0 con 0 dovrà andare a toccare il domestico perché qui non scappa se vuoi che... come oggi servizio è spendo 2 incasso 2 quindi a quel punto lì è pericoloso, pericoloso perché quando manca un controllo pubblico è un discorso che cade verso un discorso che non lo condividiamo per questo il punto qui non lo condividiamo, siamo contro a questo punto perché non voglio dire che il Comune qui è corresponsabile, deve secondo me anche il Comune subire alcune indicazioni che provengono dall'alto però c'è da dire una cosa qui che i Comuni in genere su quelle che sono utenze non domestiche hanno caricato un po' il biroccio, chiamiamolo così, nel senso che per tenere un po' basso quello che è l'aspetto del domestico ha caricato un pelo di più quello che è il non domestico. A quel punto lì vale il discorso che ho fatto prima, o andiamo a riequilibrare in modo da non dare spazio al privato e incentivare naturalmente l'utente e le aziende a far sì che si avvalga di un controllo pubblico rispetto a quello che produce quindi questo è una materia delicata, io immagino che non mi vorrei mettere noi vostri panni anche perché sono scattate alcune situazioni a livello governativo che non ci piacciono neanche un po' sotto aspetto qui. L'altro discorso sono l'ultima creatura che sono qui cassonetti con la con la tessera smeraldo. Allora anche qui il discorso è un discorso che a noi non sta bene così. Perché non sta bene? Perché la tessera smeraldo qual è lo scopo? E' quello di incentivare la raccolta differenziata. Perché per esempio a Bologna che succede? Succede che c'erano questi cassonetti differenziati con delle aperture enormi e ci si infilano biciclette, motorino e tutto il mondo quindi avranno pensato di ridurre quindi adesso la bicicletta non gliela puoi più mettere, era un incentivo per fare la raccolta differenziata. Succede che non è a peso, questo è il discorso che cade, perché se una famiglia ha dei bambini, delle persone anziane, problemi di incontinenza quindi tutti i giorni deve andare a portare il pannolone con la tessera smeraldo lui va lì fa l'apertura di un etto di roba due etti di roba, viene memorizzato perché viene memorizzato, se dovesse credere degli aumenti dal punto di vista caricare sul domestico delle spese per quanto riguarda gli smaltimenti chi vanno a toccare? Andranno a toccare Gori, non ha fatto 300 aperture... Poi c'è quello invece che tiene non ha problemi di tenere lì l'indifferenziato per 3-4-5 una settimana, mette dentro 5 kg di roba e risulta che ha fatto un'apertura. Io che ho messo dentro 2 kg di roba ho fatto 10 aperture. Quindi quel sistema lì doveva essere a peso. Poi costa a peso, costa un sacco di quattrini e poi dopo c'è la manutenzione da fare, però fondamentalmente se lo facevi a peso qual era il vantaggio? Il vantaggio che adesso tu cosa devi fare? Tu devi dare allora tu devi venire in Comune e dire guarda io sono famiglia numerosa, ho quattro persone e sono incontinente, devi fare tutta una serie di procedure per poter agevolare questa gente perché va lì tutti i giorni a versare una roba che pesa niente quindi tu devi mettere in moto una macchina all'interno del Comune per vedere di venire incontro a tutta gente che deve fare una procedura della carta per dimostrare che lui naturalmente fa dei riversamenti che sono irrilevanti perché ha il gatto o il cane oppure ha una persona anziana o ha come me... Il Comune si deve attrezzare sempre di funzioni e le funzioni

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

costano quindi quello che costava mettere delle bilance alla fine costava un pelo di più ma agevolava tutto il resto, non c'era più bisogno che andava in ufficio a dire io ho il nonno che tutti i giorni deve portare il pannolone perché tu mi fai pagare un sacco di quattrini quindi vuole le agevolazioni, quindi sotto questi aspetti qui noi com'è impostato questo discorso qui siamo contro perché non coglie non guarda avanti, sembra quasi che si voglia andare attorno a qualche cosa che non ha una prospettiva di guardare avanti il mondo sociale, la società... Quindi solo col peso se pesavi avevi tagliato la testa al toro e dovevi cercare di non favorire il privato perché sappiamo bene che un mondo quello lì della raccolta è un mondo che lascia molti dubbi sulla sua efficienza. Vi ringrazio.

– **LELLI LUCA - Sindaco**

Grazie. Ci sono altri? Se non ci sono altri...

– **CORRADO MARIANGELA - Vicesindaco**

Dico solo una cosa se posso. Solo per spiegare anche a chi ci sta ascoltando che attualmente non abbiamo l'applicazione della tariffa puntuale quindi tutti i conferimenti nel cassonetto della indifferenziata hanno solo per ora un monitoraggio una verifica insomma del numero ma non hanno una ricaduta sulla tassa dei rifiuti per ciascun utente domestico o utente non domestico, questo solo perché il tema della tariffa puntuale e quindi in effetti in qualche modo oltre a una quota fissa che è che coprirà le spese generali del servizio ci sarà una quota variabile quella sì che dovrà essere calcolata anche in base a quanto siamo più o meno virtuosi diciamo così, quanto più o meno riusciamo a differenziare bene e quindi a tenere come indifferenziato veramente solo la parte residuale dei rifiuti che noi produciamo. Il tema poi delle singole casistiche giustamente poste dal Consigliere Gori i pannolini, avere dei cani... Ecco sono tutte condizioni che chiaramente verranno per forza inserite in una contabilizzazione a parte però volevo intanto dire che tutto questo ragionamento, che potremmo anche fare insieme, è ancora tutto da strutturare. Intanto siamo partiti con l'applicazione proprio del sistema del progetto smarty ma senza una ricaduta diretta attualmente sulla tassa dei rifiuti. Ecco, è una precisazione. Grazie.

– **LELLI LUCA - Sindaco**

Grazie. Se non c'è qualcun altro aggiungo io due cose. Una parte le ha già dette la Vicesindaco quindi non mi ripeto, solo ad integrazione di quello che ha detto il fatto che ribadisco appunto che non al momento non c'è non è attivo un sistema di rilevazione o quantomeno non si trasporta diciamo così sulla tariffa che appunto non è ancora puntuale quindi sento in giro continuamente dire ah no perché poi così ci farà pagare di più, in prospettiva quando avverrà, ci sarà un processo di condivisione come già accennato, però di fatto quello che ci dobbiamo dire è che questo sistema appunto non punisce in realtà, questo sistema cambia pochissimo rispetto a prima, rimangono gli stessi cassonetti là dove erano prima nelle isole, poi sono state fatte alcune operazioni di razionalizzazione in alcune parti del territorio specialmente anzi solo dove c'era il cassonetto dell'indifferenziata. Ma alcune situazioni le stiamo anche modificando in itinere come stiamo facendo delle operazioni puntuali rispetto ad alcune attività ad esempio commerciali ed economiche che ci hanno segnalato alcune difficoltà, però rispetto a prima non cambia nulla, la differenza però c'è e la vediamo e la vedremo perché i primi dati relativi al mese di maggio che ci sono stati fatti da Hera, vi ricordiamo che l'operazione è partita il 17 con la sostituzione dei primi cassonetti, quindi non possiamo certo prendere maggio come un mese di riferimento, però vedono già un aumento importante della percentuale di raccolta differenziata a discapito dell'indifferenziata. Quando avremo i dati di giugno che naturalmente si conclude oggi quindi non li abbiamo ancora cominceremo a vedere un mese intero con comunque le sue difficoltà all'interno però che tipo di risultato darà. Quando arriveremo alla tariffazione puntuale con tutte le specifiche che si sono dette prima perché nei Comuni che stanno applicando in via sperimentale la tariffazione puntuale sono già previste una serie di fattispecie che si comportano onere amministrativo perché il servizio amministrativo all'interno del Comune certe cose le deve annotare il Comune e se lo gestisce direttamente il gestore se ne deve preoccupare il gestore però

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

laddove questa sperimentazione si sta portando avanti i risultati sono ancora più importanti e quindi sicuramente ci sono dei rovesci della medaglia, persone che portano i rifiuti fuori comune, ci sono conferimenti impropri ma guardavamo proprio ieri perché è uscito sul settimanale Sabato Sera On-line il dato direi relativo al 2020 dei Comuni del Circondario Imolese dove ci sono due Comuni che sono passati a tariffazione puntuale sperimentale entrambi i Comuni sono oltre il 90% di raccolta differenziata quindi voglio dire qualche cosa questo vorrà dire. Noi al momento abbiamo un altro obiettivo che non è quello, quando arriveremo si arriverà a quell'obiettivo ci sarà tutta una condivisione precedente perché dovremmo tenere il conto di tutte le fattispecie che immaginiamo e che conosciamo, che sono principalmente quelle che sono state elencate prima ovvero chi si trova ad avere nel nucleo familiare persone che hanno bisogni particolari a partire da chi porta pannolini e pannoloni, poi potremmo prendere in considerazione altre fattispecie come la presenza di animali domestici ma non è la stessa cosa quindi vedremo anche lì come calibrare le cose. Invece un altro ragionamento più complessivo che avevamo già visto in Conferenza dei Capigruppo sul quale voglio dire sono d'accordo con alcune considerazioni che venivano espresse per esempio dal Consigliere Gori, ma sulle quali noi non possiamo farci nulla se non applicare le norme che ci vengono imposte e tra l'altro non ci esimiamo dal criticarle perché proprio in questi giorni l'ufficio di presidenza di Atersir per quanto riguarda il Consiglio locale di Bologna di cui io faccio parte in rappresentanza della nostra Unione ha fatto una lettera dove critica una serie di cose che sono peggiorate col passaggio della governance dal livello regionale a quello nazionale perché alcune cose ora sono applicate da una autorità nazionale che si chiama Arera che secondo me, secondo i miei colleghi, chi ha scritto quella lettera che io ho sottoscritto, beh proprio travisa completamente il ruolo dei Comuni equiparando i Comuni a principio contabile delle imprese e questo non è accettabile perché i criteri di priorità della tassazione sono secondo noi non corretti, come quello di permettere ad alcune attività economiche di uscire dal circuito della gestione a controllo pubblico perché non è una gestione prettamente pubblica e rivolgersi a un mercato privato con tutte le certificazioni del caso. Siamo anche noi preoccupati di questo per le motivazioni che sono state espresse rispetto alle difficoltà di controllo, alla delicatezza del settore e al fatto, ma questo riguarda nello specifico il nostro Comune che sicuramente soprattutto in passato ha caricato sulle attività economiche più che sulle utenze domestiche la tassa rifiuti, e sappiamo che se alcune attività economiche importanti decideranno di uscire da questo circuito per noi sarà un problema perché il carico il ciò che pagano è sicuramente di più rispetto al risparmio che avremmo escludendole dal giro. La storia della percentuale della contribuzione delle utenze domestiche e non domestiche sul nostro territorio, parlo degli ultimi anni, di un progressivo bilanciamento non vorremmo essere costretti a farlo in più repentina degli obiettivi che ci siamo dati perché sin qui specialmente per le utenze domestiche che pagano poco rispetto a quelle non domestiche il ribilanciamento è stato quasi indolore e non vorremmo andare a doverlo fare più repentinamente però dobbiamo anche in questo caso nonostante manifestiamo un disaccordo applicare quelle che sono le norme quindi così facciamo.

### – **CORRENTE CARMINE - Noi per Ozzano**

Non vorrei che se arriviamo a far pagare in base a quante volte apriamo un cassonetto siccome siamo italiani qualcuno comincia a buttare l'indifferenziato nella plastica o nella carta.

### – **LELLI LUCA - Sindaco**

Questo sta già avvenendo anche adesso però non possiamo prendere la scusante che siamo italiani per non provare in un qualche modo di progredire. Mi ero dimenticato una cosa che veniva citata prima sulla possibilità di mettere una bilancia, il nostro compito è semplificare le cose ma forse così è un po' troppo, anche perché che ci piaccia o meno abbiamo a che fare con un gestore, c'è una gara in cui, potrebbe cambiare ma in giro per l'Italia è cambiato poco nei vari territori e che questo sistema ancora non l'ha implementato quindi con le varie sfumature le opportunità di scelta che avevamo erano tra il sistema che abbiamo implementato con appunto diversi accenti o

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

il porta a porta che portava aveva una serie di altre caratteristiche che abbiamo ricevuto di non scegliere.

– **VASON MONIA - Noi per Ozzano**

Posso chiedere un chiarimento? Allora mi sembra di avere capito che non ci sarà controllo nei gestori che privati per utenze non domestiche eventualmente, non ci sarà nessuno che li controllerà questi gestori.

– **LELLI LUCA - Sindaco**

Devo guardare bene la normativa, credo che non sia a carico nostro, il controllo ci sarà sicuramente però non credo che sia a carico nostro. Dovranno produrre formulari di smaltimento, ci saranno una serie di attività che immagino siano simili a quelle che già ci sono per i conferimenti nei centri di raccolta specifici ad esempio.

– **ANTICO MARISA - Responsabile Settore Risorse e Organismi partecipati**

Quando volete posso aggiungere proprio precisazioni. Rispetto alla fuoriuscita diciamo di utenze non domestiche dal servizio pubblico diciamo quindi dalla privata diciamo che quello che è previsto proprio dalla legge, quello che è stato introdotto nel regolamento sono proprio due articoli che hanno lo scopo di cercare di contenere diciamo gli effetti o comunque di regolare in qualche modo per quanto possibile in un regolamento relativo alla Tari, nel senso che quello che è stato recepito è un po' quello che Anci e Anutel a livello nazionale hanno comunque diciamo proposto e quindi che chi decide di uscire dal servizio deve uscire per la totalità dei rifiuti prodotti quindi compreso l'indifferenziato e vengono indicate una serie di diciamo di dettagli che debbono essere seguiti e quindi in cosa deve consistere la comunicazione sia per quanto riguarda la tipologia di rifiuto che viene avviata al recupero sia per quanto riguarda il soggetto presso il quale vengono effettuati questi conferimenti quantitativi, eccetera. Questo sia per quello che riguarda la comunicazione per l'uscita dal servizio che per quello che riguarda ogni anno diciamo la verifica o comunque la dimostrazione della tipologia e quantità dei rifiuti avviati al recupero, quindi questo è quello che è stato fatto con questo regolamento quindi inserire questo.

– **LELLI LUCA - Sindaco**

Bene, grazie. Abbiamo concluso Assessore Di Oto?

– **DI OTO MATTEO – Assessore**

Assolutamente, una battuta di 30 secondi per ringraziare Marisa Antico per la disponibilità e una sottolineatura riprendendo la riflessione della Consigliera Vason è evidente che proprio per il concetto espresso durante i vari interventi la Tari si basa sul concetto per cui chi inquina paga quindi evidente che se per il non domestico abbiamo approfondito il tema e sulle agevolazioni e sul finanziamento delle agevolazioni stesse per il domestico lo sforzo dell'ufficio è proprio in questi termini quanto non viene pagato deve essere compensato o andando appunto a intervenire sulle tariffe degli altri oppure dalla fiscalità generale. Quindi è evidente che il lavoro che viene fatto in questi giorni è proprio per capire se l'erba del vicino è sempre più verde quindi lo prendiamo sempre come paragone oppure se puntualmente andiamo a studiare e a mettere in essere delle azioni che sono anche economicamente sostenibili. Grazie.

– **VASON MONIA - Noi per Ozzano**

Una cosa all'Assessore Di Oto velocissima. Ha detto prima una cosa interessantissima che vorrei sottolineare, che è possibile per cittadini, comunque dilazionare le rate anche mensilmente della Tari quindi lo sottolineerei veramente tanto. Chiedo solo una cosa: rateizzando cioè dilazionando le rate o rateizzando le rate come volete ci saranno anche gli interessi da pagare o queste rate saranno senza interessi?

– **DI OTO MATTEO – Assessore**

E' presente Marisa Antico se vuole aggiungere qualche dettaglio.

– **ANTICO MARISA - Responsabile Settore Risorse e Organismi partecipati**

Diciamo che già c'è indicato che il versamento se fatto entro la seconda rata quindi entro 2

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

dicembre non comporta nessun tipo di applicazione di sanzioni e interessi, normalmente per quello che riguarda la tassa rifiuti siccome il regolamento prevede che nel momento in cui viene fatto un avviso di accertamento per omesso pagamento in quel momento vengono indicati nell'avviso anche sanzioni e interessi ma se si paga l'avviso entro il termine quindi diciamo i 60 giorni dall'emissione dell'avviso si paga solo il tributo senza l'applicazione delle sanzioni di interessi solo con la maggiorazione delle spese di notifica, questo significa che per tutti coloro che chiedono di poter fare un versamento anche in forma rateale con un numero di rate superiori quando facciamo le dilazioni per quello che riguarda la tassa rifiuti non applichiamo gli interessi perché diciamo lo consideriamo un pagamento spontaneo fatto nei termini dell'attività di controllo. Ecco questa è una particolarità che è stata indicata in questo regolamento sin dall'inizio diciamo dell'applicazione della Tari e anche la Taris.

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, effettuata una prima valutazione tecnica sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2021/40, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267, ha dichiarato che la stessa necessita di parere di regolarità contabile in quanto si verificano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come segue:

1) il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria che sono già stati valutati nell'ambito del bilancio 2021-2023 - esercizio 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 23.12.2020 e s.m.i. e che saranno contenuti nella deliberazione di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e variazione di assestamento generale del bilancio esercizio 2021-2023, da adottare nei termini di legge;

**VISTI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile inseriti nella proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2021/40 espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. nr. 267/2000;

**ESPERITA** la votazione in forma palese, si attesta il seguente risultato:

presenti nr.	15	
voti nr.	15	
favorevoli nr.	11	
contrari nr.	4	VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, GORI ALDO, BANDINI BRUNA
astenuti nr.	0	

### DELIBERA

- per le considerazioni premesse e qui integralmente richiamate, di adottare, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, le modifiche al "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 9.5.2014, modificato con atti del Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014, n. 71 del 15.7.2015, n. 33 del 20.4.2016, n. 24 del 29.3.2017, n. 22 del 28.3.2018, n. 21 del 27.3.2019, n. 46 del 29.7.2020, come risultanti in carattere ***corsivo neretto*** nel nuovo testo coordinato di "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)", **allegato "A"** alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
- ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di determinare - con decorrenza 1 gennaio 2021 - ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e nel rispetto degli equilibri di bilancio – l'articolazione tariffaria per l'anno d'imposta 2021 come di seguito

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

indicato:

- 2.1. di prendere atto del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei Comuni della Provincia di Bologna comprendente il Piano economico – finanziario del Comune di Ozzano dell'Emilia, validato da ATERSIR, Ente di Governo dell'Ambito, con la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 34 del 14.06.2021, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR e sintetizzato, per gli aspetti economici, nell'**allegato "B"** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2.2. di approvare, con decorrenza dall'1 gennaio 2021, le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche denominate in Euro/mq/anno, con riferimento alla classificazione dei locali e delle aree tassabili previste dal regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), come risulta dalla "**Tabella Categorie e Tariffe anno 2021**" di cui all'**allegato "C"** alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, invariate rispetto alle tariffe deliberate per l'anno 2020 con l'atto di Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020;
- 2.3. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Bologna;
3. di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 dovrà essere effettuato in numero due rate, aventi le seguenti scadenze:
  - prima rata: 16 settembre 2021;
  - seconda rata: 02 dicembre 2021 (saldo);con facoltà del contribuente di versare il tributo in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
4. di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) dovrà essere effettuato, direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili, previo invio di apposito avviso di pagamento ai contribuenti contenente i modelli per il versamento precompilati;
5. di dare inoltre atto che per modifiche legislative inerenti ai tributi comunali per l'anno 2021, entro i termini di legge vigenti o derivanti da altra norma successiva, si provvederà ad adottare eventuale apposita deliberazione di adeguamento del presente atto e/o di modifica di regolamenti comunali in materia di entrate dell'Ente;
6. di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2021;
7. di dare atto che le tariffe (**allegato "C"** alla presente) e le riduzioni di tributo disposte ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., in applicazione del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)" (**allegato "A"** alla presente), sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del bilancio di previsione 2021-2023–esercizio 2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 23.12.2020 e s.m.i. e relativa deliberazione di salvaguardia e assestamento generale da adottare nei termini di legge, tenuto conto anche delle disposizioni regolamentari adottate da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente;
9. di disporre l'inoltro al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze della presente deliberazione inerente regolamento e tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2021, in conformità a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 30/06/2021

n. 214/2011 e s.m.i. e ai fini di cui dal comma 15-ter dell'art.1 del medesimo decreto;  
10. di disporre inoltre l'invio ad ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di copia della presente deliberazione.

**SUCCESSIVAMENTE**, con separata e palese votazione, il cui esito è riportato in calce, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000:

presenti nr.	15	
voti nr.	15	
favorevoli nr.	11	
contrari nr.	4	VASON MONIA, CORRENTE CARMINE, GORI ALDO, BANDINI BRUNA
astenuti nr.	0	

Per tutta la durata della seduta non si sono verificati problemi di connessione.





---

# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

---

### ***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

Deliberazione nr. **43** del **30/06/2021**

Proposta nr. **40** del **21/06/2021**

---

#### **OGGETTO**

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.**

---

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data 23/06/2021</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE E ORGANISMI PARTECIPATI <i>Marisa ANTICO</i></p>
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>Data 23/06/2021</p> <p>IL RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO <i>Michele CARDAMONE</i></p>

---



---

# COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

## Città Metropolitana di Bologna

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 30/06/2021**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 - MODIFICA DEL  
REGOLAMENTO - PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO  
FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI -  
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - DETERMINAZIONE DEL NUMERO  
DI RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Luca LELLI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco CARAPEZZI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

---